

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

VOLUME LXVII
(2024)

Estratto



G. Giappichelli Editore

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

VOLUME LXVII
(2024)



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1151-4

ISBN/EAN 979-12-211-6091-8 (ebook)

ISSN 1972-8441

I contributi proposti per la pubblicazione vanno inviati, muniti di abstract in lingua inglese e parole chiave, al Direttore Responsabile via e-mail all'indirizzo: direttoreaupa@unipa.it.

La pubblicazione è subordinata alla procedura di revisione (peer review) secondo il sistema del double-blind. Ciò nel rispetto del linee-guida delineate dal "*Committee on Publication Ethics*" per la pubblicazione di lavori scientifici e in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, RISG, AUPA, BIDR, SDHI, IVRA, Index, Roma e America, IAH, Quaderni Lupiens di Storia e Diritto, Diritto@storia, TSDP), assunto in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Autori e Revisori sono tenuti a seguire le indicazioni contenute nel Codice etico della Rivista, consultabile sul sito <https://www.annalisediminariogiuridicoaupa.it>.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

DIRETTORE RESPONSABILE
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Christian Baldus	Heidelberg
Emmanuelle Chevreau	Paris
Tiziana Chiusi	Saarbrücken
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Carla Masi Doria	Napoli
Ferdinando Mazzarella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Bernardo Santalucia	Firenze
Emanuele Stolfi	Siena
Bernard Stolte	Groningen
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone, Giuseppe Romano
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: direttoreaupa@unipa.it

La lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che approvò il regolamento del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo porta la data del 10 marzo 1906; il discorso inaugurale del preside prof. Alfredo Rocco – rivolto ai «carissimi giovani», studenti e studiosi della Facoltà di Giurisprudenza – fu tenuto nel marzo 1909. A norma di regolamento il Seminario era articolato in quattro sezioni (discipline storico-giuridiche, diritto pubblico, diritto privato, scienze sociali), e aveva il «fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e dell'uso delle fonti». Nel corso degli anni il Seminario andò perdendo talune delle funzioni indicate nel regolamento, fu sempre più istituto di ricerca scientifica e meno palestra di addestramento professionale dei giovani, e in punto di fatto si andò specializzando (certo per impulso di Salvatore Riccobono, divenutone presto direttore) quale centro di studi storico-giuridici. Divenne poi (dai tempi almeno della seconda guerra mondiale), in buona sostanza, Istituto di Diritto Romano.

Qualche anno dopo la sua istituzione, nel 1912, il Seminario Giuridico esprime una rivista propria: gli 'Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo'. A fondarla – e dirigerla fin quando insegnò a Palermo (1932) – fu in realtà Salvatore Riccobono. In piena aderenza agli scopi e alla struttura del Seminario la rivista ospitò per anni scritti di studiosi di tutte le discipline insegnate nella Facoltà giuridica palermitana.

È naturale però che, col passare degli anni, sui contenuti degli 'Annali' si riflettessero in qualche modo le vicende dell'istituzione di cui erano espressione; sicché divennero, definitivamente intorno agli anni '60, una rivista storico giuridica, in maggior misura di diritto romano.

INDICE DEL VOLUME

SIMPOSIO DI DIRITTO BIZANTINO
IN MEMORIA DI JAN LOKIN
(Palermo - 21 febbraio 2024)

L. DE GIOVANNI, Introduzione	3
G. FALCONE, CTh. 1.2.10 - C. 1.20.1: un confronto testuale in tema di nascita dell'azione <i>ab herede</i> ("tra Groningen e Palermo")	7
F. BRANDSMA, Does the dowry have to be mentioned in the stipulation or the <i>datio</i> in order for it to be a <i>stipulatio dotis</i> or a <i>datio dotis</i> ? D. 23.3.23 and a <i>paragrafè</i> by Stephanos	23
T.E. VAN BOCHOVE, (<i>Ne</i>) <i>bis in idem</i>	35
D. PENNA, Homer, Jan Lokin and Byzantine law	49
P. LOKIN SASSEN, In memoriam Jan Lokin	57
S. SCIORTINO, Gli antecessori e il contratto letterale	65
E. PEZZATO HECK, Per una nuova indagine sul Libro siro-romano di diritto. Le costituzioni di Costantino sulla <i>manumissio in ecclesia</i>	77
E. GIANNOZZI, Stefano e l'elaborazione di una teoria dei patti	99
V.M. MINALE, La materia militare tra <i>Ekloge</i> e <i>Prochiron</i> : la disciplina del <i>peculio castrense</i> (e quasi castrense)	121
R. GOUDJIL, L'insécurité juridique dans les tribunaux byzantins (X ^e -XV ^e siècle)	139
A. CHERCHI, Un problema di tradizione dei testi giuridici bizantini: l'abrogazione del <i>SC Claudianum</i> in Hex. 1.14.22	155
A. BANFI, Brevi note su "decadenza" e "classicità" nella Bisanzio del XI secolo	179

ARTICOLI

A. CALORE, ' <i>Bellum iustum</i> ' tra passato e presente	195
M.F. CURSI, L'economia pre-monetale romana: tra paradigmi evolucionistici e modelli greci	217
G. ROMANO, D. 41.1.36 (Iul. 13 <i>dig.</i>) e D. 12.1.18 pr. (Ulp. 7 <i>disp.</i>): tra <i>causa traditionis</i> e <i>negotium contrahere</i> in Giuliano	247
F. TAMBURI, L' <i>actio institoria</i> e i suoi adattamenti tra primo principato ed età dei Severi. Spunti di riflessione	273
G. TURELLI, <i>Servi 'usus sui causa parati'</i> . Intorno ad Alf. 7 <i>dig.</i> , D. 50.16.203, D. 34.2.28 (Pal. 29)	305

NOTE

G. D'ANGELO, <i>Actio 'in servum (et in familiam)'</i> in D. 47.8.4.15 (Ulp. 56 <i>ad ed.</i>) e D. 47.9.1 pr. (Ulp. 56 <i>ad ed.</i>)	341
G. FALCONE, Ancora sull'immaginario archetipo delle Istituzioni di Gaio	351
I. RUGGIERO, Ulpiano e l'idealtipo del delatore	367

GIUSEPPE FALCONE
(Università di Palermo)

Ancora sull'immaginario archetipo delle Istituzioni di Gaio

ABSTRACT

The Author in a previous study subjected to criticism the hypothesis that the Institutes of Gaius are a mere reworking of someone else's manual, the so-called Gaius' archetype. However, very recently an intervention of Pierfrancesco Arces has appeared that, in direct opposition to the aforementioned study, aims to reaffirm such a hypothesis. In the present article, the Author replies to this scholar's intervention, showing that the clues adduced by the latter are unable to support the existence of the archetype.

PAROLE CHIAVE/KEYWORDS

Istituzioni di Gaio; tecniche di scrittura gaiana; critica testuale.
Gaius' Institutes; Gaius' writing techniques; textual criticism.

ANCORA SULL'IMMAGINARIO ARCHETIPO DELLE ISTITUZIONI DI GAIO

1. Nell'ambito di una ricerca ad ampio raggio su origine e natura delle Istituzioni di Gaio¹ mi sono pronunziato contro l'antica idea, ancora qua e là circolante nei nostri studi, secondo la quale il testo gaiano altro non sarebbe che la rielaborazione di un precedente manuale di scuola sabiniana, comunemente indicato in dottrina come 'archetipo', che il giurista antoniniano si sarebbe limitato ad integrare e aggiornare qua e là.

In particolare, ho sostenuto, per un verso, che questa tesi, che necessiterebbe di argomenti forti e univoci, già di per sé, invece, non poggia su indizi stringenti e senz'altro interpretabili in tal senso;² per altro verso, che, soprattutto, essa è ostacolata dal convergere dei seguenti elementi, i quali depongono, piuttosto, per un'autorialità unitaria dei commentari gaiani: «le connessioni sistematiche perseguite sia al livello di macro-partizioni sia al livello di più minuto reticolo espositivo; il collegamento tra le varie informazioni; il dipanarsi del discorso attraverso progressive precisazioni, diramazioni tematiche, correlazioni, contrapposizioni, rimandi e reciproci rapporti di funzionalità tra i contenuti dei vari paragrafi; la tecnica del dosaggio delle informazioni e della loro distribuzione in funzione dello specifico profilo su cui è di volta in volta calibrata l'illustrazione; l'incidenza e la capillarità dell'approccio operativo-cautelare; le particolarità riscontrabili anche nell'impiego delle clausole di passaggio e collegamento».³ E ho, quindi, mostrato con qualche esempio concreto l'attitudine dei predetti elementi a rivelare come non necessarie o come infondate talune proposte interpretative di brani delle Istituzioni in chiave di sovrapposizione della scrittura gaiana su un presunto testo preesistente: tra siffatte proposte, anche quelle formulate da Pierfrancesco Arces sui §§ 1.52-54, riguardanti la *potestas sui servi dominorum*, e sui §§ 2.195-200, 204, 212 e 221, in tema di *genera legatorum*.⁴

Ora, in seguito a questa mia presa di posizione lo stesso Arces ha ultimamente pubblicato un intervento intitolato "*Dunque, l'archetipo delle Istituzioni di Gaio è solo vana immaginazione?*".⁵ Come si intuisce dallo stesso interrogativo del titolo, l'autore ha inteso ribadi-

¹ G. FALCONE, *Studi sui commentarii 'istituzionali' di Gaio*. I. *Struttura e origine del testo* (Scriptores iuris Romani – coll. Subseciva – 1), Roma-Bristol 2022, 77 ss.: si tratta del § 8, intitolato "L'immaginaria rielaborazione di un archetipo".

² FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 78-83.

³ FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 77.

⁴ FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 84 ss. (per i §§ sui soggetti *in potestate* e sui *genera legatorum* cfr. 87 e ntt. 359-362).

⁵ L'intervento di Arces è apparso in *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fargnoli, Milano 2024, 49 ss. L'autore ha voluto far precedere il proprio testo dalla riproduzione di uno squarcio di un *divertissement* di Zuccotti (F. ZUCCOTTI, *Vite immaginarie di Gaio (divertissement)*, in *Rivista di Diritto Romano*, 20, 2020, 534 s. e 552), che si apre proprio con un richiamo al ritrovamento di un vecchio brogliaccio anonimo, che Gaio avrebbe completato e riordinato, continuando fino alla morte a limarlo e migliorarlo. Dal contesto, peraltro, non è chiaro se anche il compianto studioso tenesse la vicenda accennata nella stessa serissima considerazione riservata da Arces.

re il convincimento circa l'esistenza di un archetipo pregaiano, manifestato nei suoi precedenti scritti: segnatamente, in un articolo imperniato sulla descrizione dei legati nelle Istituzioni,⁶ in una monografia (nella quale il predetto articolo è poi confluito) sulle tecniche di scrittura delle Istituzioni gaiane del 2020⁷ – che avevo, appunto, preso in considerazione nel mio lavoro – e in una seconda edizione della stessa monografia apparsa nel 2022,⁸ della quale per ragioni cronologiche non ho potuto tener conto.

Nell'articolo ora pubblicato Arces non aggiunge alcun elemento probatorio nuovo, limitandosi a ripetere le osservazioni già compiute nei pregressi lavori. A sollecitare, nonostante ciò, questo mio breve intervento sono le seguenti circostanze: a) l'autore vi ripropone⁹ un preteso riscontro in favore dell'esistenza dell'archetipo, tratto dai §§ 1.28-34, che egli ha addotto nella seconda edizione del libro e che, dunque, non ho potuto considerare nel mio lavoro; b) egli osserva¹⁰ che non ho preso posizione in merito ad una sua lettura in chiave stratigrafica del § 1.53, presentata, questa volta, già nella prima edizione; c) infine, in occasione della ripresentazione dei rilievi che aveva avanzato a proposito dei §§ sui legati, Arces formula una notazione inedita, che dovrebbe volgere a sostegno della sua tesi a ipotesi di lettura da me compiuta in altra direzione.¹¹ I rilievi che seguiranno ruotano, nello stesso ordine, intorno alle tre circostanze appena indicate.

2. Purtroppo, insieme con i contenuti il recente articolo di Arces ripropone anche un paio di criticità di fondo nell'approccio ai testi già constatate nei precedenti lavori. Una di esse consiste in una rigidità di lettura che ha impedito una valutazione dei brani gaiani che tenesse conto di specifici e concreti elementi, i quali possono ben aver indotto il giurista ad una determinata cernita o segmentazione o collocazione delle informazioni.

Siffatta rigidità si traduce, ad esempio, nel ricorso alla diagnosi di «tradimento della cronologia», che Arces utilizza ripetutamente quale argomento per sostenere presunte sovrapposizioni di scrittura gaiana.

È quanto si osserva, anzitutto, a proposito della trattazione dei §§ 1.28-34 sui modi con i quali i *Latini* possono acquistare la cittadinanza:

Gai 1.28. *Latini uero multis modis ad ciuitatem Romanam perueniunt. 29. Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint uel ciues Romanas uel Latinas coloniarias uel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus ciuibus Romanis puberibus et filium procreauerint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem uel in prouinciis praesidem prouinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiauerit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse*

⁶ P. ARCES, *La disciplina dei legati e la tecnica di scrittura nelle Istituzioni di Gaio*, apparso nella *Rivista di diritto romano* XIII, 2013.

⁷ P. ARCES, *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle Istituzioni di Gaio*, Torino 2020.

⁸ P. ARCES, *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle Istituzioni di Gaio (seconda edizione riveduta e ampliata)*, Torino 2022.

⁹ ARCES, *L'archetipo* cit., 60 ss.

¹⁰ ARCES, *L'archetipo* cit., 54: «Con riguardo, poi, al riferimento ai prodighi e al suo rapporto col contesto del § 53, lo studioso palermitano non dice nulla».

¹¹ ARCES, *L'archetipo* cit., 59.

se¹² *eiusdem condicionis sit, ciues Romani esse iubentur*. 30. *Ideo autem in ipso filio verba adiecimus*¹³ *adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia si uxor Latini ciuis Romana est, qui ex ea nascitur, ex nouo senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano factum est, ciuis Romanus nascitur*. 31. *Hoc tamen ius adipiscendae ciuitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est*. [32-32a] 32b. —
 —¹⁴ *id est fiunt ciues Romani, si Romae inter uigiles sex annis militauerint. postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis ciuitas Romana, si triennium militiae expleuerint*. 32c. *Item edicto Claudii Latini ius Quiritium consecuntur, si nauem marinam aedificauerint, quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque nauis uel quae in eius locum substituta sit, sex annis frumentum Romam portauerit*. 33. *Praeterea a Nerone constitutum est, ut si Latinus, qui patrimonium sestertium CC milium plurisue habeat, in urbe Roma domum aedificauerit, in quam non minus quam partem dimidiam patrimonii sui impenderit, ius Quiritium consequatur*. 34. *Denique Traianus constituit, ut si Latinus in urbe triennio pistrinum exercuerit, quod in dies singulos non minus quam centenos modios frumenti pinseret, ad ius Quiritium perueniat* —.

Secondo Arces, un primo intervento aggiuntivo di Gaio in questo scomparto narrativo consisterebbe nell'affermazione d'esordio del § 30 "*ideo autem ... adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia ...*", con la quale il giurista introduce la spiegazione del motivo per il quale egli subito prima (in chiusura di § 29, descrivendo l'esito della *cd. anniculi causae probatio*) ha compiuto a proposito del *filius* la precisazione circa la titolarità della stessa *condicio* del *pater* (e cioè, lo status di *Latinus Iunianus*). La *ratio* di codesta precisazione, come appunto è spiegato nel seguito del § 30, consiste in ciò, che in base ad un senatoconsulto emanato *Hadriano auctore*, qualora l'*uxor* fosse una *civis Romana*, il *filius* nascerebbe direttamente *Romanus* (non avrebbe bisogno, cioè, per ottenere la cittadinanza romana, della procedura descritta nel § 29). Ebbene, a detta di Arces, con il verbo '*adiecimus*' Gaio avrebbe dichiarato di avere aggiunto la precisazione in questione ad una preesistente stesura del testo didattico, redatta da un diverso autore anteriormente all'emanazione del senatoconsulto d'ispirazione adrianea.

Senonché, non si comprende davvero per quale ragione Gaio avrebbe sentito il bisogno di segnalare appositamente di aver effettuato un'aggiunta su un precedente testo (che egli terrebbe tra le mani quale base dell'intera sua scrittura) né per quale ragione una siffatta segnalazione sarebbe stata compiuta proprio e soltanto in questo caso. In realtà, in mancanza di indizi concreti, non vedo motivo per deviare dalla interpretazione più semplice e naturale delle parole in questione: vale a dire, Gaio, nel congegnare la descrizione dell'*anniculi causae probatio* e della sua finalità, anziché limitarsi a menzionare *sic et simpliciter* la persona del *filius*, ha ritenuto opportuno accompagnare questa menzione con l'aggiunta della precisazione circa l'identità di *condicio* rispetto al *pater Latinus*, esplicitando subito dopo la ragion d'essere di questa precisazione in relazione alla novità apportata dal senatoconsulto sollecitato da Adriano.

¹² L'integrazione, come informano Krüger/Studemund, si deve al Mommsen.

¹³ Per questa integrazione cfr. M. DAVID/ H.L.W. NELSON, *Gai Institutionum Commentarii IV. Kommentar (1. Lieferung)*, Leiden 1954, 43 s., con importanti osservazioni su diverse proposte avanzate dagli editori. Arces adotta *sic et simpliciter* la lettura '*in ipso filio*' ipotizzata da Kübler (la cui edizione sembra esser stata utilizzata per l'intera ricerca).

¹⁴ Su questa lacuna cfr. *infra*, nel testo, su ntt. 18-21.

Né, certo – ecco il fallace tipo di diagnosi al quale accennavo poc'anzi –, può considerarsi indizio in favore di un 'adocere' in prospettiva stratigrafica l'asserito «tradimento» di un'ordinata cronologia, quale risulterebbe dal fatto che il senatoconsulto adrianeo menzionato nel § 30, al quale si coordina l'affermazione in esame del § 29, è più recente di quello richiamato nel successivo § 31.¹⁵ In proposito è il caso di osservare appositamente, su un piano metodologico generale, che l'aspettativa di un rispetto dell'ordine cronologico non deve essere coltivata in maniera astratta, trasformandosi, in sostanza in un criterio rigido e meccanico, che trascuri i contenuti dei contesti narrativi.

Così, con riguardo al caso in questione, è una scelta legittima, da parte di Gaio, quella di fornire da subito una descrizione accurata della modalità della *anniculi causae probatio*, tale da comprendere, alla luce del sopravvenuto senatoconsulto d'età adrianea, anche l'inciso sulla *condicio* del *filius* (e una connessa esplicitazione del perché di quell'inciso: § 30), prima ancora di indicare nel § 31, quale informazione ulteriore, non attinente all'effetto della modalità-*probatio*, che quest'ultima è stata estesa anche ai maggiori di trent'anni da un altro senatoconsulto (pur) più antico di quello emanato *Hadriano auctore*.

Così pure, è fuor di luogo il rilievo¹⁶ secondo cui «il tradimento della cronologia», che prende(rebbe) avvio con la menzione nel § 30 del senatoconsulto d'età adrianea, «si estende alla narrazione degli ulteriori e pregressi interventi imperiali» richiamati nei §§ 32b-34. È, infatti, di assoluta evidenza che i due blocchi dei §§ 29-31 e 32b-34 riguardano modi differenti di acquisto della cittadinanza, conformemente all'enunciato introduttivo del § 28 '*Latini vero multis modis ad civitatem Romanan perveniunt*'. Il primo gruppo di paragrafi concerne la modalità introdotta dalla *lex Aelia Sentia*, il secondo gruppo elenca, in ciascun paragrafo, modalità differenti, ognuna introdotta da un apposito provvedimento. Del tutto ragionevolmente, Gaio ha dapprima esaurito il discorso sul *modus* riconducibile alla *lex Aelia Sentia* e poi ha iniziato a presentare gli altri modi. Deplorare una non lineare successione storica tra gli interventi che riguardano l'una modalità, da un lato, e le diverse modalità, dall'altro, non ha senso.

E ancora, alla luce di quanto precede, è agevole constatare che rimane priva di fondamento anche l'individuazione dell'altra pretesa annotazione di aggiornamento che Gaio avrebbe innestato in questo blocco descrittivo, questa volta in chiusura del § 32b: '*postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis ciuitas Romana, si triennium militiae expleuerint*'. La sua natura di aggiunta successiva rispetto al supposto archetipo è, infatti, sostenuta da Arces sulla base dell'osservazione che il senatoconsulto in essa menzionato risalirebbe ad un'epoca più recente rispetto alla costituzione di Traiano indicata nel § 34 e, dunque, a maggior ragione rispetto ai provvedimenti di Claudio e di Nerone descritti nei §§ 32c e 33: il che violerebbe, nuovamente, un'ordinata sequenza cronologica. Ebbene, anche a questo proposito vale il richiamo alla necessità di considerare il profilo della successione cronologica di provvedimenti non in termini astratti e avulsi dalle specificità delle varie scansioni tematiche. In particolare, è assolutamente comprensibile e opportuna, e direi scontata, la scelta di Gaio di completare la propria descrizione del *modus* introdotto dalla *lex Visellia*, legato alla militanza *inter vigiles* per sei anni, segnalando l'intervenuta riduzione del periodo di tale *militia* a tre anni ad opera di un senatoconsulto (§ 32b), prima di passare all'esposizione di modi differenti. Assumere la presumibile receniorità del suddet-

¹⁵ ARCES, *Ricerche* cit., 55 ss.; *L'archetipo* cit., 60 s.

¹⁶ ARCES, *Ricerche* cit., 58 s. = *L'archetipo* cit., 62 ss.

to senatoconsulto rispetto ai provvedimenti introduttivi di modi ulteriori quale indice di una «rapida annotazione» aggiunta da Gaio ad una pregressa scrittura è deduzione ingiustificata.

Una considerazione a parte merita, infine, l'individuazione, da parte di Arces, di un'ultima presunta traccia di stesura più antica all'interno dello scorporo in questione, traccia che dovrebbe desumersi dalle battute d'esordio del § 32b e segnatamente dall'affermazione "*Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani*". La precisazione "tanto agli ultratrentenni quanto agli infratrentenni" dovrebbe deporre – pare di capire da un complessivo discorso non del tutto perspicuo – nel senso di una certa vicinanza temporale del concepimento di questa affermazione agli anni della *lex Visellia*, emanata nel 24 d.C.¹⁷

Ora, quest'ultima interpretazione è viziata, alla radice, dall'altra criticità di fondo che si constata negli scritti dell'autore su Gaio e cioè dalla generale carenza di considerazione apposita per il profilo della *constitutio textus*: il che, per vero, è alquanto curioso da parte di chi si propone di studiare tecniche di scrittura. Il fatto è che l'intera «perifrasi d'esordio» del § 32b '*Praeterea – adipiscuntur*', oggetto delle argomentazioni dell'autore, non solo esiste nel manoscritto, ma si tratta, altresì, di un'integrazione della lacuna iniziale del paragrafo proposta da Huschke solo *ad sententiam*¹⁸, sulla base di Tit. Ulp. 3.5 '*Militia ius Quiritium accipit Latinus, si inter vigiles Romae sex annis militaverit, ex lege Visellia*': integrazione che, oltretutto, proprio con riguardo alle parole '*tam maiores quam minores XXX annorum*', sulle quali Arces ha specificamente costruito le sue deduzioni, risulta priva di qualsiasi appiglio e, in sostanza, arbitraria.¹⁹ Non per nulla, editori quali Polenaar, Krüger/Studemund, Baviera, Reinach e David hanno riportato il testo del § 32b lasciando intatta la lacuna iniziale, e lo stesso ha fatto, da ultimo, Manthe, il quale peraltro prospetta in nota una diversa possibilità di integrazione, non lontana da quella a suo tempo proposta

¹⁷ ARCES, *Ricerche cit.*, 57 s. = *L'archetipo cit.*, 62: «[...] sin dall'iniziale formulazione della *lex Visellia*, l'effetto del conseguimento della cittadinanza prescindeva dall'età degli interessati./ Vale la pena di soffermarsi sul modo in cui viene segnalato quest'aspetto in Gai., *inst.* 1.32b: l'espressa menzione del conseguimento della cittadinanza riservato «tanto agli ultratrentenni quanto agli infratrentenni» lascia chiaramente intendere un persistente confronto con le disposizioni originarie della *lex Aelia Sentia*. Di tale confronto si intuisce la permanenza nel testo delle *Istituzioni* ma, in una prospettiva storica, esso deve risalire all'epoca di stesura della stessa *lex Visellia*: l'omissione del limite di età, infatti, sarà stata vagliata con attenzione dal legislatore del 24 d.C., proprio alla luce della previsione difforme e limitata agli infratrentenni stabilita nel testo originario della *lex Aelia Sentia*, di un ventennio precedente. Non vedo per quale altro motivo si sarebbe dovuto ricorrere alla perifrasi di esordio di Gai., *inst.* 1.32b ('*Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani*') per riferirsi ad una legge che, come accennato, non stabiliva alcun limite di età per i beneficiari. Questa apertura deve aver a sua volta costituito un valido esempio per le disposizioni poi confluite, circa mezzo secolo dopo, nel senatoconsulto dell'età di Vespasiano di estensione della concessione della cittadinanza anche a beneficio dei Latini manomessi ultratrentenni. Dal punto di vista dell'organizzazione espositiva del testo istituzionale, va notato che la menzione del regime introdotto dalla *lex Visellia* è preceduta da quella del più recente senatoconsulto (in Gai., *inst.* 1.31). A sua volta, la menzione di quest'ultimo, come si ricorderà, è preceduta da quella dell'ancora più recente provvedimento del senato voluto da Adriano (Gai., *inst.* 1.30)».

¹⁸ Come avvertiva in nota lo stesso Huschke.

¹⁹ È appena il caso di precisare che i contenuti del § 1.32b non sono stati riproposti nelle *Istituzioni* di Giustiniano.

da Kniep;²⁰ mentre l'affermazione in questione viene, sì, inserita nel testo, al posto della lacuna, da Seckel/Kübler, da Bizoukides, da Girard/Senn e da De Zulueta, ma in modo tale da rendere evidente, tramite una delle consuete modalità (il ricorso ad un carattere tipografico diverso o ad una esplicita avvertenza in nota), che trattasi di parole assenti nel manoscritto e frutto di una moderna proposta d'integrazione.²¹ In questo caso la mancata verifica dell'effettiva scrittura gaiana risulta assai vistosa e improvvida, giacché coinvolge direttamente un presunto argomento testuale invocato a sostegno di una presa di posizione; ma questo fenomeno ha portata generale,²² pur essendo molti i brani utilizzati dall'autore che avrebbero richiesto preliminarmente una specifica verifica di natura filologica, come ho potuto, per conto mio, sperimentare in un recente studio che ho condotto sulla descrizione di *adoptio* e *adrogatio* nelle Istituzioni di Gaio²³ (nel corso del quale mi sono imbattuto in vari testi considerati da Arces in un articolo sulla medesima tematica, poi confluito anch'esso nella seconda edizione del libro).²⁴

3. Consideriamo, adesso, i §§ 52-54 in tema di *potestas* sui *servi dominorum*; e ulteriormente, al loro interno, le affermazioni conclusive del § 53, sull'interpretazione delle quali a ragion veduta non mi ero pronunziato nella mia ricerca.

È opportuno riportare, anche in questo caso, l'intera sequenza dei paragrafi:

Gai 1.52. *In potestate itaque sunt serui dominorum. quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animaduertere possumus dominis in seruos uitae necisque potestatem esse, et quodcumque per seruuum acquiritur, id domino acquiritur. 53. Sed hoc tempore neque ciuibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in seruos suos saeuire: nam ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini, qui sine causa seruuum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum seruuum occiderit. sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis con-*

²⁰ In particolare: Polenaar e Reinach nemmeno registrano la congettura di Huschke; Krüger, Studemund precisano in nota: «*collatis verbis Ulpiani 5,5 ita fere* (spaziatura mia) *suppleri posse videntur Huschkio*: Preterea etc.»; analogamente Baviera, nell'edizione dei *FIRA*; David segnala in nota che un buon numero di editori supplisce con Huschke (ma cfr. M. DAVID, H. NELSON, *Gai Institutionum Commentarii IV. Kommentar (1. Lieferung)*, Leiden 1954, 46 s., i quali, dopo aver affermato che nella lacuna doveva esservi un riferimento alla *lex Visellia*, verosimilmente in contiguità con una rubrica apposita (*De lege Visellia?*), richiamano l'integrazione proposta da Huschke così chiosando: «*Da wir aber nicht wissen, welchen Raum die Titelüberschrift einnahm, es ist unmöglich, den Wortlaut der Ergänzung zu rekonstruieren*»; Manthe segnala in nota: «*Fortasse implendum (fere ex KN.) Item militia Latini ex lege Visellia ius Quiritium consequuntur*» (Kniep aveva proposto: <*De lege Visellia. Item militia Latini ex lege Visellia accipiunt ius Quiritium*>).

²¹ De Zulueta, oltre a ricorrere alla diversità di carattere, aggiunge in nota che l'integrazione congetturata da Huschke appare «rather long».

²² Appare sintomatica, ad es., l'assenza, nell'intero apparato delle note, di riferimenti alle edizioni critiche, massime a quella di David/Nelson, che, pure, notoriamente, è ricca di preziosi rilievi riguardanti questioni di *constitutio textus*, con segnalazione e discussione delle varie proposte di correzione o integrazione (un riferimento al *Kommentar* di David/Nelson compare solo una volta, in modo cursorio, a p. 31 nt. 65).

²³ Cfr. G. FALCONE, *In margine alla descrizione dell'adoptio (e della mancipatio) nelle Istituzioni di Gaio*, in *IAH* 16, 2024, 157 ss.

²⁴ P. ARCES, *Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio: la trattazione di adoptio e adrogatio nelle Notti Attiche e nelle Istituzioni*, in *TSDP* 13, 2020 e, con diversa articolazione, il cap. III di *Ricerche*² cit., 61 ss.

stitutionem coercetur: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum uel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis uideatur dominorum saeuitia, cogantur seruos suos uendere. et utrumque recte fit: [regula]²⁵ male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio. 54. Ceterum cum apud ciues Romanos duplex sit dominium (nam uel in bonis uel ex iure Quiritium uel ex utroque iure cuiusque seruus esse intellegitur), ita demum seruuum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in seruo habet, is potestatem habere non intellegitur.

A detta di Arces, Gaio avrebbe operato uno «smembramento» della sequenza dei §§ 52-54, originariamente contigui nell'archetipo, inframezzandovi il discorso del § 53 in cui si dà notizia dei provvedimenti di Antonino Pio a sanzione dell'eccessiva crudeltà dei *domini* verso i *serui*.

Anche questa volta, uno degli elementi che dovrebbero portare a considerare il § 1.53 un inserto successivo sarebbe «il palese ribaltamento della successione cronologica»: nel § 53 vengono richiamate due costituzioni di Antonino Pio a sanzione dell'eccessiva crudeltà dei *domini* verso i *serui*, mentre nel successivo § 54 si fa riferimento al fenomeno del *duplex dominium*, risalente ben più indietro rispetto all'età antoniniana. Dopo quanto già rilevato circa l'eccessiva rigidità e, dunque, la non concludentza di questo criterio di valutazione ove esso non tenga conto dei concreti contenuti delle informazioni, posso limitarmi a riportare quanto avevo già appositamente obiettato: «nel caso in questione si trattava, non di illustrare il regime di un istituto nel suo sviluppo storico (con la conseguente opportunità di rispettare le interne scansioni evolutive), bensì di offrire due informazioni che attengono a profili autonomi, per i quali un'esigenza di coordinamento cronologico non era richiesta».²⁶

Una integrazione, invece, è il caso di compiere con riferimento all'altro indizio invocato nuovamente da Arces, e cioè la presenza del termine '*ceterum*' con cui si apre il § 54, termine che si coordinerebbe sintatticamente con il '*quidem*' del § 52.²⁷ Avevo, allora, osservato che è legittimo, piuttosto, ritenere che Gaio abbia fatto seguire la complessiva informazione iniziale da due precisazioni successive, una introdotta dal '*sed*' del § 53 e riguardante sia i *cives Romani* sia tutti gli '*homines, qui sub imperio populi Romani sunt*', l'altra introdotta dal '*ceterum*' del § 54 e concernente solo i *cives Romani*.²⁸ Ebbene, segnalo adesso i seguenti specifici elementi testuali che si riscontrano nei *commentarii* gaiani: a) il segno '*ceterum*' (conformemente, del resto, alla sua formazione lessicale) introduce sempre, in relazione ad un determinato tema, una indicazione o informazione ulteriore;²⁹ b) una indicazione introdotta da '*ceterum*' non si trova mai coordinata con un'altra accompagnata da un '*quidem*'; c) numerosi, per contro, sono i luoghi nei quali un enunciato che ha al suo interno il termine '*quidem*' si collega in modo immediato ad una successiva indicazione introdotta da un '*sed*', avente la funzione di precisare o limitare o dimensionare meglio i contenuti di quell'enunciato.³⁰ Conformemente a siffatte risultanze gaiane, è naturale as-

²⁵ Cfr., per tutti, DAVID, NELSON, *Kommentar* cit., 75.

²⁶ FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 89 nt. 88.

²⁷ ARCES, *Ricerche* cit., 65; *Ricerche*² cit., 51; *L'archetipo* cit., 53.

²⁸ FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 89 nt. 362.

²⁹ Gai 1.32; 1.151; 2.43; 2.181; 3.36; 3.112; 4.74; 4.91; 95; 109.

³⁰ Gai 1.129; 2.40; 84; 191; 226; 3.16; 32; 37; 4.57; 109; 119; 124; 165. Coglie bene la correlazione tra i due paragrafi nel senso di una precisazione o completamento della notizia sul carattere *iuris gentium* della

sumere che l'informazione iniziale, e cioè la rispondenza al *ius gentium* della *potestas dominorum* sui *servi* (§ 52), è stata concepita come direttamente coordinata all'indicazione introdotta dal '*sed*' (§ 53) e come seguita, poi, da una precisazione aggiuntiva, ulteriore (§ 54). Il senso e lo schema della complessiva sequenza sono: "la *potestas* del *dominus* sui *servi* è, bensì (*quidem*), *iuris gentium*, di talché presso tutti i popoli possiamo riconoscere che sussiste una *vita necisque potestas* sui *servi* [...];³¹ tuttavia (*sed*) né ai *cives Romani* né ad alcuno degli *homines* che sono *sub imperio populi Romani* è permesso di violare *supra modum* e *sine causa* i *servi*. D'altra parte (*ceterum*), presso i *cives Romani* un servo è da intendersi nella *potestas* del *dominus* avendo riguardo al soggetto che ha il servo stesso *in bonis*, anche se costui non ne abbia il *dominium ex iure Quiritium*".³²

Detto questo, vengo alla notazione conclusiva del § 53, con la quale Gaio, dopo aver ricordato i provvedimenti imperiali contro l'eccessiva crudeltà nella punizione dei *servi* e averne sottolineato la bontà di fondamento ('*et recte*') consistente nel fatto che '*male nostro iure uti non debemus*', riconduce a questa stessa *ratio* l'istituto dell'interdizione dei prodighi dall'amministrazione dei loro beni: '*qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio*'.

Devo anzitutto precisare che in occasione della disamina critica sull'ipotesi dell'archetipo avevo sorvolato a bella posta sulla chiusura del § 53, in quanto alcuni passaggi della monografia di Arces (e, adesso, del recentissimo articolo) lasciano intendere che per l'autore la presenza delle parole '*qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio*' costituirebbe, in realtà, riscontro di una ipotesi differente e cioè dell'ipotesi (di ascendenza schulziana) secondo cui le Istituzioni sarebbero un'opera che Gaio ha riveduto a più riprese, senza mai portarla a forma definitiva.³³ Infatti – scrive Arces – «nulla vieta di pensare ad un'anno-

potestas sui *servi* F. GORIA, *Osservazioni sulle prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista* (Atti Convegno - Torino 1978), Milano 1981, 293 ss. (e ivi nt. 124).

³¹ La precisazione, presente in questo punto del discorso, che gli acquisti dei *servi* vanno al *dominus* ('*et quodcumque per servum acquiritur, id domino acquiritur*') ha molto probabilmente origine glossematica: rinvio ad un mio contributo di prossima pubblicazione negli Atti del convegno "*Personae e res. Dal diritto romano al futuro*" dell'Associazione Italiana di Diritto romano.

³² Un conforto, per dir così estrinseco, alla propria lettura di Gai 1.52-54 Arces ha cercato (*Ricerche* cit., 64 s.; *Ricerche*² cit., 49 s.; *L'archetipo* cit., 53) nell'interpretazione di Kniep e di Solazzi della sequenza dei §§ 1.165-166-166a-167, ma incorrendo, purtroppo, in un fraintendimento. Infatti, questi due studiosi (per le citazioni dei rispettivi luoghi cfr. lo stesso Arces) non hanno affatto immaginato una vicenda di inserimento gaiano rispetto ad un testo nel quale, invece, il § 167 doveva seguire direttamente il § 165, bensì hanno ipotizzato che il § 167 fosse una glossa postgaiana (peraltro, con argomenti inaffidanti: cfr. M. DAVID, H.L.W. NELSON, *Gai Institutionum Commentarii IV. Kommentar* (2. Lieferung), Leiden 1960, 205 s.). Vero è che Kniep ha affermato che il contenuto del § 167 avrebbe potuto anche seguire quello del § 165, e ciò ha forse indotto in equivoco Arces. Non può, peraltro, prescindere dalla discussione critica svolta in DAVID, NELSON, *Kommentar* (2. Lieferung) cit., 203 ss. circa l'attendibilità dell'inserimento da parte di alcuni editori (a partire da Krüger) di un paragrafo inesistente nel ms. Veronese e ricostruito tramite Inst. 1.18, che precederebbe il paragrafo concernente le *tutelae fiduciariae* (§ 166a, secondo Krüger e altri editori; § 166 nelle edizioni di David, Nelson e, ultimamente, di Manthe). Ad ogni modo, mette conto precisare che non vi è ragione concreta per dubitare che Gaio, dopo aver illustrato la *tutela legitima* che spetta in base alle XII Tavole ai *patroni* e ai loro figli (§ 165), abbia pensato di proseguire presentando casi di tutela introdotti "*exemplo patronorum*" prima di prendere in considerazione una questione specifica e, cioè, l'individuazione del ruolo di *tutor* su donne *Latinae* e su *impuberi Latini* tra chi era titolare del *dominium ex iure Quiritium* e chi aveva la persona *in bonis* (§ 167).

³³ F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, tr. it. Firenze 1968, 289, citato in ARCES, *Ricerche* cit., 68 s.; *Ricerche*² cit., 60.

tazione successiva dello stesso giurista. Un'annotazione poi non più sviluppata [...] idonea a segnalare la presenza embrionale di un intento, di un abbozzo espositivo lasciato incompiuto». Propriamente, per il nostro autore le parole in questione si spiegherebbero in chiave di successivo ritorno di Gaio sul testo del § 53 (in precedenza da lui stesso innestato sull'archetipo): sarebbe «ammissibile ipotizzare che la lettura di un testo [spaziatura mia] come quello racchiuso in Gai 1.53 (in cui pure si parla di interventi imperiali limitativi della *dominica potestas*)» abbia suscitato in Gaio «un impulso» a compiere quella notazione per via di una «immediata associazione di idee che il riferimento ai provvedimenti antonini di repressione della crudeltà dei padroni sui servi esposto nel § 53 deve aver generato con riguardo a interventi imperiali di interdizione dei prodighi dall'amministrazione dei beni», istituto che, anch'esso, limitava fortemente la libera disponibilità del proprio patrimonio.³⁴ Ebbene, rispetto alla valutazione, che costituiva oggetto specifico delle mie pagine, dei presunti riscontri di innesti di Gaio sull'archetipo, la diversa ipotesi di ritorni gaiiani su testi da lui stesso vergati restava, evidentemente, *extra causam* e per questo non avevo ritenuto di esprimermi sulla suddetta ricostruzione della chiusura del § 53. Il recente intervento di Arces mi chiama, adesso, a spendere almeno qualche rapida parola in proposito.

Ora, è bensì ammissibile che, come del resto già da altri ipotizzato,³⁵ Gaio abbia compiuto il richiamo all'*interdictio* dei *prodigi* in quanto sollecitato, specificamente, dalla circostanza che lo stesso Antonino Pio aveva emanato alcuni provvedimenti anche in tema di curatela dei *prodigi*.³⁶ Tuttavia, se anche si ammette un'avvenuta «associazione di idee» favorita dall'esistenza di provvedimenti di Antonino Pio in entrambi gli ambiti (l'eccessiva crudeltà dei padroni verso gli schiavi e la prodigalità), non si vede perché mai questa associazione non possa essere scattata subito, nel momento stesso in cui Gaio andava scrivendo il § 53, e si debba invece immaginare una suggestione intervenuta solo in occasione di un rilettura successiva da parte di Gaio. Ancora una volta, per prospettare una vicenda diversa da quella che si profila più naturalmente e immediatamente, e cioè diversa dall'idea di un

³⁴ Le parole trascritte tra virgolette sono, rispettivamente, in ARCES, *Ricerche* cit., 56 = *Ricerche*², 38 s. (v.a. p. 46 e 137) e in ARCES, *L'archetipo* cit., 56 e 54.

³⁵ F. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano*, Torino 2013, 38 ss.

³⁶ Al qual riguardo, peraltro, Arces si impegna a trovare appigli comunque indiretti per questa ipotesi, soffermandosi (*Ricerche* cit., 56 ss.; *Ricerche*² cit., 42 ss.; *L'archetipo* cit., 54 s.) su un brano di Ulpiano in cui viene citato un intervento di Antonino Pio attinente non alla *cura prodigi*, bensì alla *cura furiosi*: D.27.10.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*) '*Curatio autem eius, cui boni interdicitur, filio negabatur permittenda: sed extat divi Pii rescriptum filio potius curationem permittendam in patre furioso, si tam probus sit*' (così chiosando in *Ricerche*² cit., 43: «Il testo non ci informa sull'estensione analogica del rescritto all'ipotesi del figlio del prodigo, ma il contesto generale del frammento sembra palesemente orientato in questo senso»). Evidentemente, all'autore è sfuggito proprio un riscontro esplicito di un intervento dello stesso Antonino Pio specificamente in tema di *cura prodigi*: D. 26.5.12.2 (Ulp. 3 *de off. proc.*) '*Divus Pius matris querellam de filiis prodigis admisit, ut curatorem accipiant, in haec verba: "Non est novum quosdam, etsi mentis suae videbuntur ex sermonibus compotes esse, tamen sic tractare bona ad se pertinentia, ut, nisi subveniatur is, deducantur in egestatem. eligendus itaque erit, qui eos consilio regat: nam aequum est prospicere nos etiam eis, qui quod ad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum"*' (fonte ben presente, invece, a F. PULITANÒ, *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, Milano 2002, 184 ss. e a LONGSCHAMPS DE BÉRIER, 2013, 38 ss., il quale proprio su di essa ha ipotizzato, come detto in nt. prec., che il richiamo di Gai 1.53 all'*interdictio* del *prodigus* fosse stato sollecitato da questo intervento). Di conseguenza, in sede di sintesi finale egli non può che affermare che l'*interdictio* dei prodighi era «quasi sicuramente [spaziatura mia] anch'essa interessata da interventi autoritativi imperiali» (*Ricerche*² cit., 137).

unitario e simultaneo concepimento della scrittura dell'intero paragrafo, occorrerebbero indizi precisi, i quali, però, mancano del tutto.

Il solo argomento, infatti, che viene a tal proposito esplicitamente addotto da Arces è la circostanza che in un'altra occasione, e precisamente nei §§ 2.62-64³⁷, Gaio si comporta in modo ben diverso, mostrando una piena «coerenza» o «padronanza» espositiva.³⁸ Ma il confronto è, già in sé, non concludente. Quegli altri paragrafi, infatti, costituiscono una descrizione *ex professo* di una tematica (il fenomeno per cui, in certi casi, un *dominus* non ha la *potestas alienandi* e, viceversa, un non *dominus* può *alienare*), laddove nel caso del § 1.53 si è trattato semplicemente di aggiungere un accenno ad un'informazione che costituiva, questa, il diretto oggetto della descrizione. In ogni caso, il punto è che il confronto con Gai 2.62-64 si presta soltanto a far risaltare, per contrasto, la fugacità del richiamo ai *prodigi* nel § 1.53, ma non anche a dar forza all'idea che tale richiamo sia stato aggiunto da Gaio estemporaneamente in un secondo momento rispetto alla redazione della parte precedente del paragrafo. Così come, del resto, non risultano conducenti – ove adottati, come parrebbe, nella medesima prospettiva – né il rilievo che il riferimento ai *prodigi* appare avulso dal contesto nel quale esso è inserito né l'asserita circostanza che si tratterebbe dell'unico accenno ai *prodigi* nell'intero testo gaiano³⁹ né, infine, il fatto che la figura dei *prodigi* era da sempre strettamente connessa con quella dei *furiosi*.⁴⁰ A proposito di quest'ultimo punto, è anzi il caso di osser-

³⁷ Gai 2.62. *Accidit aliquando, ut qui dominus sit, alienandae rei potestatem non habeat, et qui dominus non sit, alienare possit.* 63. *Nam dotale praedium maritus inuita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, quamvis ipsius sit uel mancipatum ei dotis causa uel in iure cessum uel usucaptum. quod quidem ius utrum ad Italica tantum praedia an etiam ad prouincialia pertineat, dubitatur.* 64. *Ex diuerso agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest ex lege XII tabularum; item procurator _____ est; item creditor pignus ex pactione, quamvis eius ea res non sit. sed hoc forsitan ideo uideatur fieri, quod uoluntate debitoris intellegitur pignus alienari, qui olim pactus est, ut liceret creditori pignus uendere, si pecunia non soluatur.*

³⁸ ARCES, *Ricerche* cit., 2020, 54 ss.; 59 s.; 111; *Ricerche*², 39; 44 ss.; 137. L'argomento, però, non trova posto nell'ultimo articolo.

³⁹ Che quello di Gai 1.53 sia l'unico cenno al *prodigium* presente nell'intero testo gaiano è messo in risalto da Arces già in apertura di trattazione sul tema (*Ricerche* cit., 23 e 42; *Ricerche*² cit., 9 e 28). Si sarebbe, tuttavia, raccomandata una cautela maggiore. L'autore si limita a citare il *Vocabolario* di Zanzucchi, che, però, notoriamente, registra (solo) le occorrenze testualmente attestate. Senonché, un'apposita considerazione (anche) dei *prodigi* nella trattazione sulle *personae in curatione*, e precisamente nella parte cui corrisponde oggi l'ampia lacuna del manoscritto all'interno del § 1.197, è necessario ammettere sulla base della menzione degli '*eversores*' in Gai epit. 1.8.1-2: '*Sub curatore sunt minores aetate, maiores eversores, insani. Hi, qui minores sunt, usque ad viginti viginti et quinque annos impletos sub curatore sunt. Qui vero eversores aut insani sunt, omni tempore vitae suae sub curatore esse iubentur, quia substantiam suam rationabiliter gubernare non possunt*'. Sulla corrispondenza tra '*eversores*' e '*prodigi*' in questo brano cfr., ad es., B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 544 nt. 624 e, più di recente, J.M. COMA FORT, J.-D. RODRÍGUEZ MARTÍN, *Epitome Gai*, Madrid 1996, 31; ne ha dubitato PULITANÒ, *Studi sulla prodigalità* cit., 126 nt. 3, secondo la quale il significato di *eversores* «non sembra esattamente riconducibile alla nozione classica di *prodigium*, lasciando piuttosto trasparire una sfumatura di vicinanza alla follia»: ma non si capirebbe perché mai un epitomatore avrebbe ampliato, e per due volte, un riferimento gaiano ai (soli) *furiosi* utilizzando due concetti (*eversores, insani*) per alludere con entrambi alla stessa categoria di soggetti. Del resto, per un impiego di '*evertere*' e di '*eversio*' con riferimento alla distruzione di sostanze, senza alcuna allusione a profili concettuali contigui alla follia, cfr. Cic., *Flacc.* 11; *de har. resp.* 3; Quint. *decl. maior.* 12.24; 13.12. Mette conto segnalare che già DE ZULUETA, *The Institutes of Gaius*, II, Oxford 1953, 52 e DAVID, NELSON, *Kommentar* (2. Lieferung) cit., 223 hanno sostenuto, pur senza richiamare Gai epit. 1.8.1-2, che i *prodigi* dovevano esser menzionati là dove oggi è la lacuna del § 1.197.

⁴⁰ ARCES, *Ricerche* cit., 56 ss. e spec. 60 = *Ricerche*² cit., 41 ss. e spec. 45.

vare che Gaio ben a ragione nel § 53 dovette limitarsi ad accennare ai *prodigi*, dal momento che costoro, e non anche i *furiosi*, erano soggetti in grado di intendere: un cenno a persone incapaci di intendere, quali i *furiosi*, sarebbe stato fuori luogo in relazione al principio '*male nostro iure uti non debemus*', pensato da Gaio, certo, come criterio di condotta per chi era in grado di assumere comportamenti lucidi e consapevoli.⁴¹

4. Vengo, infine, al richiamo che Arces compie, esprimendo stupore, ad una mia diagnosi che sarebbe contrastante con l'atteggiamento critico da me assunto avverso l'idea della rielaborazione gaiana di un archetipo e che, per converso, si presterebbe a confortare le letture in tal senso proposte dall'autore (massime, quella riguardante Gai 1.52-54).

Il richiamo in questione è effettuato da Arces nel quadro di una sintesi⁴² delle proprie vedute in tema di descrizione gaiana sui legati, le quali consistono nell'assumere come innesti di Gaio su un preesistente manuale alcuni passaggi in tema di legato *per vindicationem* (gli interi §§ 196-199), di legato *per praeceptionem* (la parte conclusiva del § 221) e di legato *sinendi modo* (§ 212).⁴³ Anche in questo caso, peraltro, non si va oltre la riproposizione di quanto sostenuto sui predetti paragrafi nei precedenti lavori e dunque, per parte mia, non posso che rinviare alle osservazioni che avevo già compiute e che, in sostanza, convergono, ancora una volta, nel senso che non vi sono, come sarebbe invece necessario, elementi di qualche solidità per deviare dalla naturale lettura in chiave di composizione unitaria da parte di Gaio.⁴⁴

⁴¹ Quanto all'idea che il riferimento conclusivo del § 1.53 ai prodighi sarebbe «latore di un proposito gaiano di sviluppare il cenno, poi non mantenuto, di ulteriore scrittura», lo stesso Arces afferma che «di certo, interpretazioni di questo tipo possono con facilità sconfinare nel campo della divinazione, se non suffragate da ulteriori elementi testuali» (*L'archetipo* cit., 56). Tuttavia, egli presenta, poi, come 'ulteriori elementi testuali' alcuni passaggi delle trattazioni sui legati *sinendi modo*, *per vindicationem* e *per damnationem*, che costituirebbero casi di innesti gaiani su un archetipo. Ebbene, quand'anche, per ipotesi, l'esistenza di inserti su una più antica scrittura fosse riconoscibile, mi chiedo per quale ragione essa confermerebbe che la chiusa di Gai 1.53 esprimeva «la presenza embrionale di un intento, di un abbozzo espositivo lasciato incompiuto» (così ARCES, *Ricerche*² 38 s.).

⁴² ARCES, *L'archetipo* cit., 56 ss.

⁴³ Arces mostra di avere adesso rinunciato all'ulteriore riscontro in tema di legato *per vindicationem* che aveva individuato in base al confronto i §§ 2.195 e 2.204. In particolare, in *Ricerche* 83 s. = *Ricerche*² 109 era stata prospettata l'ipotesi che la menzione della disputa tra Sabiniani e Proculiani riguardante l'acquisto della *res* attribuita con il legato *per vindicationem*, di cui al § 195, sarebbe un'aggiunta apportata da Gaio, posto che nel § 204 (che apparterebbe, così, all'archetipo) non compare invece alcun cenno alla *dissensio*, affermandosi *sic et simpliciter* che l'oggetto del legato *per vindicationem* '*continuo legatario adquiritur*'. Di fronte a questa ricostruzione in chiave stratigrafica ho formulato l'osservazione che, piuttosto, il perentorio cenno del § 204 si spiega alla luce dello specifico interesse, in quel particolare contesto, per la costruzione di una *differentia*, puntando in modo diretto ed esclusivo ad indicare il dato che distingueva il legato *per vindicationem* da quello *per damnationem*, tramite il quale non si ha un acquisto al legatario quale effetto immediato ('*continuo*'): FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 87.

⁴⁴ Non senza, tuttavia, esplicitare qui stesso due elementi che nei resoconti compiuti da Arces delle mie posizioni non compaiono. E cioè: con riguardo all'ipotesi di smembramento di un'originaria contiguità topografica tra §§ 195 e 200 per via dell'innesto da parte di Gaio dei §§ 196-199 (ARCES, *La disciplina dei legati* cit., 4 ss.; *Ricerche* cit., 74 ss.; 114; *Ricerche*² cit., 100 ss.; 140; *L'archetipo* cit., 58 s.), ho anche segnalato – in aggiunta alla considerazione che il giurista può ben aver deciso di descrivere dapprima sulla tipologia del legato "puro" (§§ 193-195) e di considerare il legato sottoposto a condizione (§ 200) solo dopo aver dato notizia di varie questioni tutte riguardanti la fattispecie negoziale "pura" (§§ 196-199) – che uno specifico spunto in favore dell'unitarietà di composizione potrebbe individuarsi nella

Sennonché – ecco il punto –, dopo aver dato notizia del mio scetticismo in merito alla sua ipotesi di smembramento di una originaria contiguità tra i §§ 2.195 e 200 tramite l'innesto da parte di Gaio degli attuali §§ 196-199, Arces afferma che «è tuttavia curioso» che io stesso, in una diversa occasione, abbia formulato l'ipotesi che la seconda parte del § 195 (*'Sed hodie – in fine'*), nella quale viene riferita una costituzione di Antonino Pio, consista in un'aggiunta successiva, probabilmente compiuta da uno studioso di minor levatura che usava il testo di Gaio per la propria attività d'insegnamento e che potrebbe esser stato indotto a compiere l'annotazione da un'analogia tra i *verba* della costituzione *'an ad se velint pertinere'* e le parole *'voluerint ad se pertinere'* con le quali si chiudeva il cenno gaiano alla posizione dei Proculiani.⁴⁵ E così chiosa (p. 59): «In altre parole, immagina (scil. lo studioso palermitano) una dinamica della tanto aborrita stratificazione testuale (indotta anche da un'associazione analogica) non dissimile da quella che ho descritto in relazione a Gai 1.52-54!».

Ora, di fronte a ciò resto a mia volta stupito.

Intanto, è il caso di precisare che, nel quadro della mia diagnosi di origine insitica della seconda parte di Gai 1.195, l'analogia – elemento messo in risalto da Arces evidentemente per rafforzare il presunto parallelismo con la propria lettura di Gai 1.52-54 – è (solo) la possibile motivazione dell'aggiunta, ma non l'argomentazione, la quale consiste nella concomitanza di numerosi indizi che convergono verso la medesima direzione.⁴⁶

correlazione *'illud constat - illud quaeritur'* che coordina tra loro i §§ 199 e 200; con riguardo, poi, all'informazione conclusiva del § 221 circa l'adesione da parte di Adriano alla posizione dei Proculiani, che per Arces spezzerebbe il fluire del discorso verso le affermazioni del § 222 (ARCES, *La disciplina dei legati* cit., 13 ss.; *Ricerche* cit., 94 ss. *Ricerche*² cit., 119 s.; *L'archetipo* cit., 59), sarebbe stato più congruo non limitarsi a riferire il mio convincimento che questa informazione sta bene lì dov'è (senza necessità, dunque, di invocare un'intervenuta integrazione successiva), bensì riferire anche ciò su cui questo mio convincimento si fonda e cioè la considerazione che, con scelta legittima, Gaio dovette trovare naturale menzionare l'approvazione di Adriano all'opinione dei Proculiani in coda alla parte del discorso in cui egli riferisce le contrapposte opinioni delle due *sectae* (§§ 217-221) e prima di passare ad illustrare le conseguenze delle due contrapposte prese di posizione (§§ 222-223): FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 88 nt. 362.

⁴⁵ FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 20 s. Sembra opportuno riportare l'intero § 2.195: *In eo solo dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores, quod ita legatum sit, statim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse, sed postea quam scierit et spreuerit legatum, proinde esse atque si legatum non esset; Nerua uero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant rem legatarii fieri, quam si uoluerit eam ad se pertinere. Sed hodie ex diui Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti uidemur, quod Proculo placuit; nam cum legatus fuisset Latinus per uindicationem coloniae, 'Deliberent', inquit, 'decuriones, an ad se uelint pertinere, proinde ac si uni legatus esset'.*

⁴⁶ È il caso di trascrivere per intero, al netto delle note, quanto ho segnalato al riguardo (*loc. ult. cit.*): «Mi pare che sia assai difficile riferire a Gaio il tratto *'Sed hodie – in fine'*, in ragione del convergere di una quantità non trascurabile di indizi./ Intanto, in questa parte del paragrafo ricorrono alcuni elementi che costituiscono, ciascuno, una eccezione rispetto al lessico dei *commentarii* gaiani: l'indicazione temporale *'hodie'*; la denominazione *Pius Antoninus*, a fronte degli altri sei casi nei quali l'imperatore è, semplicemente, *'Antoninus'*; la locuzione *'hoc iure uti uidemur'* rispetto al costante *'hoc iure utimur'*. In più, si tratta dell'unico caso, tra i numerosi richiami a provvedimenti imperiali, di citazione diretta di *verba* di una costituzione. È vero che, per via delle lacune qua e là presenti nel manoscritto, questo tipo di rilevazione non può ritenersi attendibile in termini assoluti; ma siamo in presenza di troppe coincidenze, concentrate in un segmento assai breve, nel quale – non si dimentichi il punto di partenza – si trova anche la qualifica *'diuus'* in sé contrastante con gli altri riferimenti nei *commentarii* ad Antonino Pio./ In secondo luogo, almeno così come formulata, la prospettazione *'si legatus Latinus fuisset per uindicationem'* non solo è pro-

D'altra parte, e soprattutto, non vedo quale apporto a specifico vantaggio dell'esistenza dell'archetipo producano il riferimento alla suddetta mia diagnosi e la trascritta chiosa di Arces. Invero, la presenza di un singolo segmento di natura glossematica possibilmente originato da un'annotazione di un maestro che utilizzava le Istituzioni gaiane non implica certo che, prima ancora, il confezionamento delle stesse Istituzioni fosse stato il frutto di un operato simile, su vasta scala, di Gaio rispetto ad un precedente manuale. Né, poi, si tratta, da parte mia, di "abborrire" di per sé una eventuale stratificazione testuale di questo tipo, allo stesso modo in cui, del resto, non è questione di abominare in linea di principio altre due vicende ipotizzate in letteratura, e cioè quella secondo cui i *commentarii* gaiani sarebbero appunti presi dagli studenti e quella che assume i *commentarii* come annotazioni ad uso personale del maestro-Gaio per lo svolgimento delle lezioni: piuttosto, sostengo che queste ipotesi, tutte in linea teorica ammissibili, in concreto non soltanto non sono supportate da indizi adeguati, ma altresì vanno incontro, a mio avviso, a specifici ostacoli.⁴⁷

5. Concludo. Arces ha sintetizzato il risultato della mia complessiva critica all'ipotesi dell'archetipo affermando che gli aspetti che, a suo parere, deporrebbero in favore dell'esistenza di un testo rielaborato da Gaio «vengono per così dire sacrificati senza possibilità di appello al Moloch del disegno autoriale unitario».⁴⁸ Mai avrei pensato che gli esiti del compimento di una semplice disamina esegetico-testuale avrebbero potuto evocare rappresentazioni così inquietanti. Ma tant'è. Certo, se in sede di appello auspicato da Arces le prove sono quelle da ultimo addotte (e riaddotte) dallo stesso, la conclusione non cambia. In definitiva, la risposta alla domanda che questo autore ha scelto come titolo, "*L'archetipo è dunque solo vana immaginazione?*", non può che essere affermativa: sì, allo stato dei testi e degli argomenti fino ad ora messi in campo, dall'antica storiografia come nelle recentissime pagine qui considerate, l'esistenza di un archetipo rielaborato da Gaio rimane immaginaria.

blematica rispetto alla circostanza che il *Latinus*, essendo considerato libero (come lo stesso Gaio aveva riferito: §§ 1.22; 3.56), non può costituire oggetto di un trasferimento in proprietà con il legato *per vindicationem*, ma è incongruente rispetto all'immediato contesto espositivo, che proprio su questo trasferimento di proprietà è interamente e appositamente calibrato da Gaio (§§ 2.194-196); e quand'anche si accogliesse una delle proposte escogitate per decifrare in modo plausibile siffatta formulazione, quest'ultima rimarrebbe pur sempre ellittica ed equivoca e non in linea con il rigore della restante esposizione in cui è inserita. / Si aggiunga, ancora, che la questione per la quale è intervenuto il pronunciamento dell'imperatore non riguardava direttamente il punto che agitava il dibattito tra le due scuole, con la conseguenza che risulta un po' curioso che il sabiniano Gaio si fosse premurato di addurre un provvedimento alla luce del quale indirettamente sembrava che il regime in vigore fosse quello caldeggiato da Proculo. / Infine, il riferimento al solo Proculo per richiamare la posizione interpretativa che parrebbe confermata dall'imperatore si giustifica più agevolmente pensando all'intervento di una mano successiva, anziché ad una composizione unitaria e simultanea da parte di chi, nei rigi immediatamente precedenti, per riferire quella posizione interpretativa aveva con accuratezza menzionato nominativamente *Nerva et Proculus*. / Certo, singolarmente preso, nessuno degli elementi che precedono sarebbe incisivo; ed è stato questo il punto debole delle diagnosi di non gaianità del nostro brano che erano state assunte, in anni ormai lontani, facendosi leva su questo o sull'altro singolo indizio. Ma un peso probatorio va riconosciuto al loro compatto convergere, il quale rende verosimile, almeno a mio modo di vedere, che il tratto '*Sed hodie* rell.' sia stato aggiunto da un successivo fruitore del testo *rell.*».

⁴⁷ Per gli elementi che ostano all'ipotesi dell'archetipo cfr. *supra*, § 1; con riguardo alle altre due ipotesi storiografiche richiamate nel testo rinvio a FALCONE, *Studi sui commentarii* cit., 11 ss.

⁴⁸ ARCES, *L'archetipo* cit., 51.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2024
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220